



Bolzano, 12.11.2020

Redatto da:

Moreno Felling

Tel. 0471-411380

Moreno.felling@provincia.bz.it

per conoscenza

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Ufficio stipendi personale insegnante

Organizzazioni sindacali
LORO SEDI

Emergenza epidemiologica dovuta a COVID-19 – Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici – art. 21 bis Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104.

Gentili dirigenti scolastici,

l'articolo 21-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede alcune novità in relazione all'emergenza epidemiologica causata dalla COVID-19 per i genitori in caso di quarantena obbligatoria dei minori.

L'articolo 5 del D.L. 8 settembre 2020, n. 111, al quale fa riferimento la nostra precedente comunicazione del 15 ottobre 2020, è stato abrogato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Anche l'articolo 21-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, è stato modificato e integrato dall'articolo 22 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ("Decreto Ristori").

Di conseguenza, la precedente comunicazione del 15 ottobre 2020, con riserva di ulteriori chiarimenti ed eventuali modifiche a livello nazionale, è sostituita dalle seguenti linee guida.

Lavoro agile

Ai sensi dell'articolo 21 bis, comma 1 e 2 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, "un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o in parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, **minore di anni sedici**, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche".

Congedo straordinario per genitori di figli in quarantena obbligatoria per contatti scolastici

Ai sensi dell'art. 21 bis comma 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 " nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi



1 e 2 del medesimo articolo, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 21 bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, "per i periodi di congedo fruiti dai genitori con figli conviventi di età inferiore ai 14 anni in quarantena obbligatoria per contatti scolastici, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici, è riconosciuta, in luogo alla retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, ad eccezione del comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa".

In caso di figli di età compresa fra i 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa.

Come regola generale, il congedo straordinario può essere richiesto solo se l'altro genitore non usufruisce contemporaneamente di alcun'altra assenza.

Tuttavia, vi sono casi di compatibilità tra il congedo straordinario ed altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo straordinario:

- nel caso di malattia di un genitore l'altro genitore può usufruire del congedo straordinario;
- congedo di maternità, congedo parentale, permesso per motivi educativi, aspettativa per prole: il secondo genitore può usufruire del congedo straordinario per altri figli del nucleo familiare, per cui è stata disposta la quarantena obbligatoria;
- qualora un genitore rientri fra i "soggetti fragili" con corrispondente certificazione della medicina legale o del lavoro, l'altro genitore può usufruire del congedo straordinario, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall'eventuale svolgimento di lavoro agile da parte del genitore con certificazione di "fragilità";
- è possibile fruire del congedo straordinario nelle stesse giornate in cui l'altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Per la fruizione del congedo straordinario si applicano le seguenti indicazioni e condizioni:

- nessuno dei genitori ha la possibilità di svolgere la sua prestazione lavorativa in modalità agile/smartworking, telelavoro o insegnamento a distanza;
- il congedo straordinario può essere usufruito solo alternativamente da uno dei genitori;
- il congedo straordinario non spetta quando l'altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa;
- il congedo straordinario può essere usufruito per tutto o parte del periodo della quarantena del figlio;
- per il riconoscimento del congedo straordinario si considerano i giorni di calendario, cioè anche eventuali fine settimana o giornate festive che cadono durante i periodi richiesti ininterrottamente. Durante due periodi è necessaria un'effettiva presa di servizio di almeno un giorno, altrimenti i giorni liberi del fine settimana ed eventuali giornate festive vengono conteggiati d'ufficio nel periodo del congedo.
- altre assenze in essere o già approvate non possono essere interrotte o ritirate per usufruire del congedo straordinario, salvo per l'istituto dell'aspettativa per il personale con prole contestuale al part time;



- non occorre rispettare il termine di preavviso; presupposto è però l'avvenuta presentazione della domanda completa e corredata di tutti gli allegati necessari;
- il congedo straordinario spetta anche ai genitori adottivi e ai genitori affidatari.
- il congedo straordinario non può essere usufruito nelle giornate in cui l'altro genitore dispone già di giornate "non lavorative" a causa di un part-time verticale o alternato ovvero in base all'articolazione individuale dell'orario di lavoro, nelle quali è di conseguenza già garantita l'assistenza dei figli.

Il beneficio di cui all'art. 21 bis può essere riconosciuto, salvo proroga, per i periodi compresi **entro il 31 dicembre 2020**.

Il Direttore per l'Istruzione e Formazione italiana
Vincenzo Gullotta

Allegati:

- Modulo di domanda congedo straordinario per genitori di figli in quarantena obbligatoria per contatti scolastici
- art. 21-bis D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in Legge 13. ottobre 2020, n. 126, integrato e modificato con D.L. 28 ottobre 2020, n. 137